## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/902 DELLA COMMISSIONE

## del 3 giugno 2021

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (¹), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) Nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione (²), che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana che gli Stati membri elencati nel relativo allegato I («gli Stati membri interessati») devono applicare per un periodo di tempo limitato nelle zone soggette a restrizioni I, II e III elencate nel medesimo allegato.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 stabilisce, tra l'altro, determinati obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III. In particolare, l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento dispone che gli operatori possano spostare partite di prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone unicamente purché tali prodotti di origine animale siano stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (³). I movimenti di tali partite al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III presentano tuttavia un rischio di diffusione della peste suina africana nettamente minore rispetto ai movimenti delle partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III. Pertanto i pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 non dovrebbero essere prescritti per i movimenti al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III di partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini che sono stati detenuti in aree al di fuori di tali zone soggette a restrizioni, in quanto non proporzionati ai rischi per la sanità animale che essi comportano. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/605.
- (4) Inoltre le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione. L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 è stato modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/811 della Commissione (4), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Polonia e Slovacchia.
- (5) Eventuali modifiche delle zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 dovrebbero basarsi sulla situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nelle aree interessate da tale malattia e sulla situazione epidemiologica generale della peste suina africana nello Stato membro interessato, sul livello di rischio di ulteriore diffusione di tale malattia, su principi e criteri scientificamente validi per la

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1).

<sup>(</sup>³) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

<sup>(\*)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2021/811 della Commissione, del 20 maggio 2021, che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (GUL 180 del 21.5.2021, pag. 114).